

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPAGNOL	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) PUDDU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO CARATOZZOLO

Seduta del 09/02/2026

FATTO

Parte ricorrente chiede all'ABF il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di una segnalazione indebitamente inserita nella Centrale Rischi della Banca d'Italia e nel sistema CRIF, per un totale di € 63.087,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di proposizione del ricorso al saldo; chiede, inoltre, il rimborso delle spese per l'assistenza legale e la refusione della somma versata per la presentazione del ricorso. Contesta, in particolare, l'intervenuta prescrizione fin dal 2018 dell'originario credito vantato da altro intermediario e successivamente ceduto all'odierno resistente e, di conseguenza, la legittimità della segnalazione, la cui indebita presenza ha causato gravi danni dovuti al mancato ottenimento di un finanziamento per l'acquisto di un immobile e per la sua ristrutturazione.

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, contesta le istanze avversarie e ne chiede il rigetto; in particolare afferma che l'originaria banca capogruppo ha acquistato

in data 19/01/2017 una pluralità di crediti dall'originario intermediario finanziatore, tra i quali vi era quello di € 14.916,79 vantato nei confronti della parte ricorrente; all'atto della cessione, l'intermediario cedente ha garantito l'esistenza, l'esigibilità e l'ammontare del credito trasferito, consegnando la relativa documentazione ai sensi dell'art. 1262 c.c.; con lettera raccomandata del 07/03/2017 è stata data notizia al cliente della cessione del credito, informandolo altresì della continuità della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi iniziata dall'originario cedente, in assenza di presupposti per una diversa classificazione; a seguito di conferimento di ramo d'azienda dell'1/07/2018, è subentrato nella titolarità di tutti i crediti vantati dalla banca capogruppo, tra cui anche quello vantato nei confronti del ricorrente, proseguendo la segnalazione a sofferenza; con comunicazione del 15/01/2024 ha riscontrato il reclamo della parte ricorrente e, accogliendo l'eccezione di prescrizione, ha interrotto l'attività di esazione del credito e rettificato, altresì, la segnalazione a sofferenza a partire dalla data di acquisto del credito, avvenuta a gennaio 2017; con successiva comunicazione del 24/07/2025 ha riscontrato un secondo reclamo inviato dalla parte ricorrente, non accogliendo la richiesta di risarcimento del danno in quanto sprovvista di evidenze probatorie ed in assenza di un nesso causale tra la segnalazione in CR e i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti; rileva la legittimità del proprio comportamento sia per aver unicamente proseguito la segnalazione a sofferenza già effettuata dall'intermediario cedente, non ritenendo sussistere presupposti per una diversa classificazione sia per aver tempestivamente rettificato la segnalazione una volta accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.

Nelle repliche parte ricorrente precisa che l'intermediario ha sostanzialmente reso delle dichiarazioni di natura confessoria ammettendo di aver acquistato il credito senza effettuare alcuna verifica in merito alla sua fondatezza o sull'esistenza di atti interruttivi della prescrizione; prima di proseguire la segnalazione in CR, infatti, esso avrebbe dovuto effettuare una propria valutazione dell'effettiva sussistenza del credito che, tuttavia, ammette non essere mai avvenuta; si configura una condotta lesiva dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.

L'intermediario nelle controrepliche contesta la natura confessoria delle proprie dichiarazioni e rileva la non operatività della prescrizione, la quale deve essere eccepita dalla parte che vi ha interesse in forza del generale principio secondo cui è rimesso alla volontà dell'interessato l'avvalersi o meno del fatto prescrizione già compiuto.

DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione del Collegio riguarda la richiesta di risarcimento del danno conseguente all'illegittima segnalazione del nominativo della ricorrente nella Centrale Rischi tenuta dalla Banca d'Italia, per un debito "inesistente e comunque prescritto dal 2018". Viene contestata, infatti, la legittimità di una segnalazione negativa a carico del ricorrente per carenza del presupposto formale (preavviso di segnalazione) e sostanziale (inesistenza della valutazione complessiva dell'esposizione debitoria e prescrizione dello stesso credito).

Si pone, in via preliminare, la questione di competenza temporale, dipendente dalle vicende circolatorie che hanno interessato il credito da cui sono scaturite le segnalazioni negative a carico della parte ricorrente.

Dalle evidenze in atti risulta che l'intermediario resistente è divenuto titolare del credito vantato nei confronti della parte ricorrente a seguito di una cessione; in particolare l'originaria banca capogruppo ha acquistato in data 19/01/2017 una pluralità di crediti dall'originario finanziatore, tra i quali vi era quello di € 14.916,79 vantato nei confronti della parte ricorrente; con lettera raccomandata a.r. del 19/01/2017, notificata in data 07/03/2017, la banca capogruppo ha informato il cliente dell'avvenuta cessione del credito e della continuità della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi, iniziata dall'originario cedente, in assenza di presupposti per una diversa classificazione; a seguito di conferimento di ramo d'azienda del 01/07/2018, il resistente è subentrato nella titolarità di tutti i crediti vantati dalla banca capogruppo, ivi compreso quello vantato per cui è questione.

Risulta chiaro, pertanto, come il rapporto da cui origina la pretesa creditoria dell'originario intermediario che ha concesso il finanziamento e la conseguente segnalazione nella Centrale Rischi sia sorto in data antecedente ai sei anni dalla proposizione del ricorso, avvenuto il 29/09/2025; sul punto, infatti, si rileva che, nonostante l'assenza, in atti, della copia del contratto in questione, l'intermediario ha prodotto evidenza dell'estratto conto del rapporto al 19/01/2017 (data della prima cessione) dal quale risulta un'esposizione debitoria a partire dal giugno/luglio 2004.

Poiché ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari – Sez. I – Par. IV, "... non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso", le contestazioni sollevate da parte ricorrente risultano attinenti a fatti avvenuti oltre detto limite temporale, motivo per il quale il Collegio è privo di competenza.

Lo stesso dicasi con riferimento alla prescrizione del credito segnalato, intervenuta in data antecedente al limite di cognizione dell'ABF.

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene il ricorso inammissibile *ratione temporis*.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE